



**CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE**

Il trattamento fiscale delle prestazioni svolte in telelavoro  
L'emendabilità delle dichiarazioni per l'apposizione del visto di conformità  
L'applicazione della remissione in bonis in caso di liquidazione Iva di gruppo  
L'irrelevanza della riserva negativa per derivati ai fini Ace  
La valutazione antiabuso di una scissione parziale a favore della propria controllante

**GIURISPRUDENZA COMUNITARIA**

La proroga dell'esenzione dai dazi doganali e dall'Iva per le merci importate per contrastare la pandemia  
L'applicabilità delle sanzioni in caso di errata detrazione su operazioni esenti

**GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ**

La spettanza del credito per le imposte assolte all'estero in caso di dichiarazione omessa

**GIURISPRUDENZA DI MERITO**

Il valore probatorio delle risultanze dei servizi di messaggistica istantanea

## Il trattamento fiscale delle prestazioni svolte in telelavoro

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 27 aprile 2021, n.296

L’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al corretto trattamento tributario dei compensi corrisposti da una società residente in Italia al proprio dipendente, per le prestazioni svolte dall’estero in telelavoro. In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, ai fini della valutazione della territorialità delle prestazioni di telelavoro, occorre fare riferimento al luogo dove esse sono materialmente svolte, indipendentemente dalla circostanza per cui esse sono utilizzate da un’impresa con sede in un altro Stato. Pertanto, conclude l’Agenzia delle entrate, non si considera prodotto in Italia, ai sensi dell’art.23, comma 1, lett.c) del Tuir, il reddito derivante dal lavoro prestato dal domicilio estero del lavoratore.

[torna su](#)

## L’emendabilità delle dichiarazioni per l’apposizione del visto di conformità

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 23 aprile 2021, n.289

L’Agenzia delle entrate, in materia di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, è legittima la presentazione di una dichiarazione integrativa per apporre il visto di conformità o la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, laddove il contribuente non abbia ricevuto alcuna comunicazione di diniego del rimborso e il credito emergente dalla dichiarazione stessa non sia già stato utilizzato in detrazione e/o in compensazione.

[torna su](#)

## L’applicazione della remissione *in bonis* in caso di liquidazione Iva di gruppo

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 23 aprile 2021, n.288

L’Agenzia delle entrate, in tema di liquidazione Iva di gruppo, ha chiarito che, lo strumento della remissione *in bonis*, di cui all’art.2 del dl 2 marzo 2012, n.16, volto ad evitare che mere dimenticanze relative ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente, in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma, la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali, non può essere utilizzato per escludere, in via retroattiva, due società controllate dal perimetro di operatività della liquidazione Iva di gruppo. In quest’ottica, afferma l’Amministrazione finanziaria, la comunicazione tardiva della fuoriuscita delle società dal regime rappresenterebbe un mero ripensamento, ovvero una scelta a posteriori basata su ragioni di opportunità.

[torna su](#)

## L'irrilevanza della riserva negativa per derivati ai fini Ace

*Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 23 aprile 2021, n.284*

L'Agenzia delle entrate, in materia di imposta sul reddito delle società, ha chiarito che, l'eventuale riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi, risulta irrilevante per la determinazione del limite del patrimonio netto agevolabile ai fini Ace, anche in presenza di rinegoziazioni che abbiano comportato l'estinzione dei derivati previamente in essere e la stipula di nuovi contratti, se non sono mutate le condizioni sostanziali.

[torna su](#)

## La valutazione antiabuso di una scissione parziale a favore della propria controllante

*Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 23 aprile 2021, n.282*

L'Agenzia delle entrate, in tema di abuso del diritto, ha chiarito che, non costituisce una fattispecie elusiva *ex art.10-bis* della legge 27 settembre 2000, n.212, una scissione parziale avente come beneficiaria la controllante della società scissa, laddove l'operazione non venga posta in essere al solo fine di beneficiare del regime di neutralità fiscale, rispondendo, invece, a logiche organizzative tali da consentire alla società scissa di concentrarsi esclusivamente sulle attività svolte dalla stessa in maniera abituale, trasferendo al contempo alla società beneficiaria tutte quelle attività non rientranti nel proprio *core business*.

[torna su](#)

## La proroga dell'esenzione dai dazi doganali e dall'Iva per le merci importate per contrastare la pandemia

*Commissione europea – Decisione (UE) del 19 aprile 2021, n.2963*

La Commissione europea, al fine di ovviare alla persistente carenza di merci destinate a contrastare gli effetti della pandemia di Coronavirus, ha ulteriormente prorogato, sino al 31 dicembre 2021, l'esenzione dai dazi doganali e dall'Iva per l'importazione dei menzionati prodotti. In particolare, è stato sostituito il primo paragrafo dell'art.3 della decisione UE del 4 aprile 2020, n.391 che riconosceva la predetta esenzione per le importazioni effettuate sino al 30 aprile 2021.

[torna su](#)

## L'applicabilità delle sanzioni in caso di errata detrazione su operazioni esenti

*Corte di Giustizia – Sentenza del 15 aprile 2021, causa C-935/19*

La Corte di Giustizia, in materia di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, risulta contraria al diritto comunitario, una disciplina nazionale che, relativamente alla detrazione Iva operata in relazione ad un'operazione esente qualificata erroneamente come soggetta ad Iva, prevede l'irrogazione, a carico del cessionario, di una sanzione pari al 20% dell'importo, nella misura in cui, detta sanzione risulti applicabile, indifferentemente, a una situazione in cui l'irregolarità derivi da un errore di valutazione commesso dalle parti dell'operazione quanto alla natura imponibile di quest'ultima, caratterizzata dall'assenza di indizi di frode e di perdite di gettito fiscale per l'Erario e a una situazione in cui non sussistano circostanze particolari di tal genere.

[torna su](#)

## La spettanza del credito per le imposte assolte all'estero in caso di dichiarazione omessa

*Corte di Cassazione – Ordinanza del 14 aprile 2021, n.9725*

La Corte di Cassazione, in tema di fiscalità internazionale, ha chiarito che, il credito per le imposte pagate all'estero compete anche se il contribuente non ha presentato la dichiarazione in Italia, ove il diritto al credito venga stabilito dalla Convenzione contro le doppie imposizioni che lega l'Italia all'altro Stato. Infatti, aggiunge la Suprema Corte, la Convenzione stipulata tra gli Stati riveste carattere di specialità rispetto alle corrispondenti norme nazionali, prevalendo quindi su queste ultime, cosicché deve ritenersi illegittima la pretesa erariale fondata unicamente sul dettato dell'art.165, comma 8 del Tuir, che statuisce, per l'appunto, la non spettanza del credito in caso di omessa presentazione della dichiarazione, senza dare conto dell'incidenza della Convenzione contro le doppie imposizioni.

[torna su](#)

## Il valore probatorio delle risultanze dei servizi di messaggistica istantanea

*Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia – Sentenza del 14 aprile 2021, n.105/1/21*

La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia ha fornito alcuni chiarimenti in merito al valore probatorio delle risultanze derivanti dai servizi di messaggistica istantanea. In particolare, la Commissione, ha chiarito che, i messaggi inviati con *iMessage*, così come tramite *WhatsApp*, non possono costituire fonte di prova in sede tributaria, in quanto l'archiviazione degli stessi avviene esclusivamente sul singolo dispositivo telefonico, senza lasciare alcuna traccia, a differenza dei comuni messaggi *sms*, la cui archiviazione avviene attraverso la loro memorizzazione da parte delle compagnie telefoniche, rendendo impossibile, pertanto, un'estrazione controllata e certificata degli stessi dai supporti informatici e la valutazione della loro genuinità.

[torna su](#)

Fonti  
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

**dott. Alessandro Pinci**

**dott. Diego Annarilli**

**dott. Carmine Elio Ascione**

---

## **LO STUDIO**

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

## **DISCLAIMER**

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

### **Milano**

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

### **Roma**

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 80 91 32 232  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

### **Padova**

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

### **Verona**

Via Antonio Locatelli, 3  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)